



Tribunale di Forlì

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Forlì

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica

Prot. Nr. 718/2022

Forlì 31 marzo 2022

Provvedimento organizzativo dei Capi dell'Ufficio
Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza
D.L. 24 marzo 2022 nr. 24

Il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica


Richiamate tutte le disposizioni normative e regolamentari nonché i provvedimenti organizzativi interni adottati in materia di contenimento del rischio di contagio da SARS-COV-2;

Rilevato che il D.L. 24 marzo 2022 nr. 24 afferente alle disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da covid-19, ha determinato **la cessazione dello stato di emergenza a far data dal 1^a aprile 2022**; (pubblicato nella G.U. Serie generale n.70 del 24-3-2022 e in vigore dal 25 marzo);

Visto il Decreto nr. 49/2022 CA e nr. 107/2022 PG del 28 marzo 2022 a firma congiunta del Presidente della Corte d'Appello di Bologna e del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna;

Ritenuto opportuno fornire le seguenti informazioni e indicazioni sulle modalità dei controlli delle certificazioni verdi covid-19 e sulle misure da adottare per la prevenzione della diffusione dell'epidemia da covid-19, a parziale modifica ed integrazione delle precedenti disposizioni, sempre salve le eventuali, diverse indicazioni che dovessero essere impartite con disposizioni normative/regolamentari, con circolari ministeriali e/o con provvedimenti dell'Autorità sanitaria;

Premesso che quali misure di prevenzione ritenute comunque opportune, si conferma l'utilizzo delle mascherine a protezione delle vie respiratorie, del gel disinfettante per le mani e dei prodotti disinfettanti per le superfici di lavoro, da utilizzarsi a cura di ciascun dipendente;

Si evidenzia quanto segue:

1 - Cessazione dello stato di emergenza

Il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 aveva prorogato lo stato di emergenza nazionale e le misure per il contenimento dell'epidemia da covid-19 fino al 31 marzo 2022.

Lo stato di emergenza NON è stato prorogato e il DL 24/2022 ha dettato disposizioni per la progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria, evidenziando comunque che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, persistono esigenze di contrasto del diffondersi del virus covid-19.

2 - Obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni

Permane l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 per i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché per i cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età' (art.8 DL 24/2022).

3 - Accesso alla sede giudiziaria di lavoratori, magistrati, giudici popolari, difensori e ausiliari del magistrato - green pass base.

Dal 1 al 30 aprile 2022 i lavoratori che accedono al **Palazzo di Giustizia, all'Ufficio del Giudice di Pace e/o all'Unep** (dipendenti degli Uffici a tempo indeterminato e determinato, dipendenti di altri datori di lavoro, anche privati – ad es. dipendenti di altri UUGG, addetti alla manutenzione, alle pulizie, corrieri, ecc.; lavoratori non dipendenti - ad es. docenti di corsi di formazione, progettisti, impiantisti, ecc.; volontari, polizia giudiziaria) **compresi gli over 50 possono accedere al luogo di lavoro solo se possiedono ed esibiscono il green pass base** (da vaccinazione, guarigione o test). Si precisa che per gli over 50, il green pass base è sufficiente sin dal 25 marzo.

Ai fini dell'accesso al luogo di lavoro ai "lavoratori" sono assimilati i Tirocinanti, i Borsisti, gli Stagisti a qualunque titolo presenti negli Uffici, come da previsione del D.lvo 81/2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La disposizione, infatti, si applica sia ai "lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro" (comma 2 dell'art. 4-quinquies del DL 44/2021), sia ai "lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro".

Per queste ultime tipologie di lavoratori la verifica del possesso del green pass base è effettuata dai "datori di lavoro pubblici" presso i cui Uffici tali lavoratori accedono (e naturalmente anche dai rispettivi datori di lavoro: ad esempio gli addetti alle pulizie). Analogamente si applicano fino al 30 aprile 2022 le disposizioni di cui all' *art. 9- sexies* del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52-convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno



2021, n. 87 e come modificato dall'art. 6, comma 7, del DL 24/2022- riguardanti l'accesso con **green pass base** agli Uffici giudiziari da parte di **magistrati ordinari, magistrati onorari, giudici popolari, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia.**

In relazione alla cessazione dello stato di emergenza nonché alle norme di autosorveglianza, **viene sospeso il controllo e misurazione della temperatura dei Magistrati, del Personale Amministrativo e di Polizia Giudiziaria** che accede presso il Palazzo di Giustizia **dalle ore 07.30 alle ore 08.30**, pertanto le GG.PP.GG. della Vigilanza Privata CoopService già predisposte al citato controllo, ripristineranno il precedente orario lavorativo con turno dalle ore 08.30 alle ore 19.30.

NON è più richiesta l'esibizione del green pass da parte degli utenti che accedano agli Uffici pubblici (art. 6 DL 24/2022 comma 2, che ha abrogato i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9-bis del DL 52/2021), ivi compresi i testimoni e le parti del processo (anche quando accedano agli Uffici giudiziari non per partecipare all'udienza, ma ad esempio per chiedere informazioni o depositare atti).

Rimane ferma la disposizione prevista dal citato art. 9-sexies del DL 52/2021, comma 8-bis; l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde covid-19 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

E' opportuno evidenziare che, in caso di accesso per partecipare ad eventuali convegni, o ad altri eventi comunque denominati, ai sensi delle disposizioni dell'art. 7 del DL 24/2022, dal 1° al 30 aprile 2022 i soggetti devono possedere ed esibire il green pass rafforzato.

4 - Verifiche del possesso delle certificazioni verdi covid-19:

Le verifiche sono effettuate dagli stessi soggetti e con le stesse modalità già previste ed attualmente vigenti per le verifiche dei "green pass".

Ai "lavoratori" sottoposti all'obbligo di possedere ed esibire il green pass base e agli altri soggetti ai quali venga richiesto il green pass base o rafforzato è **vietato l'accesso** agli Uffici Giudiziari qualora non **possiedano e non esibiscano la prescritta certificazione.**

Gli Addetti alla Guardiania, pertanto, non consentiranno l'accesso alla sede alle persone che non risultino in regola rispetto alle indicazioni sopra riportate ed inoltre fino al 30 aprile 2022 verrà mantenuta la misurazione della temperatura agli utenti esterni che accedono al Palazzo di Giustizia.

5 - Lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde covid19 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

Fino al 30 aprile 2022 i lavoratori *senza green pass base* non possono comunque accedere alla sede di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione (art. 9-quinquies e 9-sexies del DL 52/2021, come modificato dall'art. 6, comma 6 del DL 24/2022).

6 - Verifica del possesso delle certificazioni verdi covid-19 ai fini della programmazione del lavoro. Art. 20 del DLgs 9 aprile 2008 n.81

I lavoratori hanno comunque l'obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 20 del DLgs 81/2008, come ribadito nell'allegato 12 al DPCM 17 maggio 2020 "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, fra il Governo e le Parti sociali*" e nel DPCM 2 marzo 2021.

In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, (compresi i Magistrati) derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'art.9-quinquies di mancato possesso della certificazione verde covid-19 con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Si precisa che per i lavoratori la scadenza della validità della certificazione verde covid-19 in corso di prestazione lavorativa, non dà luogo a sanzioni e la permanenza sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine l'orario di lavoro giornaliero previsto.

7 - Misure di isolamento e autosorveglianza. Autotesting

Autotesting: avvio immediato dell'isolamento col test rapido fatto in proprio.

Per le persone che abbiano eseguito da sole il test antigenico rapido nasale a domicilio: in caso di esito positivo c'è la possibilità di registrare su un apposito portale della Regione Emilia Romagna i risultati dell'autotest, avviando immediatamente il periodo di isolamento, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio di appartenenza via mail (alla PEO della Segreteria del Personale per garantire la riservatezza), con allegata copia dell'esito del tampone.

Possono ricorrere a questa opportunità coloro che rientrino nelle seguenti casistiche:

- avere già ricevuto la seconda dose vaccinale, indipendentemente dalla data della somministrazione;
- avere attivato il Fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Possono ricorrere all'autotesting in Emilia-Romagna coloro che hanno concluso almeno il ciclo primario di vaccinazione (due dosi o dose unica Johnson). Sul sito della Regione Emilia Romagna si possono trovare ulteriori informazioni.

 *Selip*

ISOLAMENTO per soggetti positivi - rivolgersi al Medico curante

L'art. 4 del D.L. 24/2022 ha inserito l'art. 10-ter nel D.L. 52/2021 e quindi "a decorrere dal 1^a aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-COV-2, fino all'accertamento della guarigione".

AUTOSORVEGLIANZA in caso di contatto stretto con positivo

Il sopra citato art. 10-ter prevede che -a decorrere dal 1° aprile 2022- in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al covid-19 si applichi il regime dell'autosorveglianza: obbligo di utilizzare la mascherina FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla eventuale, prima comparsa dei sintomi (e se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).

Il D.L. 24/2022 prevede che le modalità attuative delle previsioni sopra riportate siano definite con circolare del Ministero della Salute.

8 - Dispositivi di protezione per le vie respiratorie; lavoratori e utenti.

L'art. 5 del D.L. 24/2022 ha aggiunto l'art. 10-quater nel D.L. 52/2021 che prevede i casi nei quali è obbligatorio, fino al 30 aprile 2022, l'uso delle mascherine FFP2. Inoltre il comma 8 del citato art. 5 prevede che (sempre fino al 30 aprile 2022) **per i lavoratori** "sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, le mascherine chirurgiche".

Per gli **utenti e lavoratori non dipendenti** del Tribunale e della Procura della Repubblica di Forlì il comma 2 del citato art. 10-quater prevede che "fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso, diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie."

9 — Lavoro agile. Lavoratori fragili.

Il D.L. 221 del 24/12/2021 (nel testo convertito con modificazioni nella L.11/2022) **non ha prorogato** la possibilità di assentarsi dal lavoro per i soggetti fragili ai sensi dell'art.26, comma del DL 18/2020, mentre aveva prorogato fino al 31 marzo 2022:

- la disposizione dell' art. 26, comma 2 bis, del D.L. rt° 18/2020, cioè la possibilità di svolgere la propria attività in modalità agile o di essere adibiti a diversa mansione o ad attività di formazione da remoto;
- la sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall'art. 83 del DL 34/2020 (art. 16 DL 221/2021 che rinvio all'allegato A al citato DL).

 . Jeli

L'allegato "B" al D.L. 24/2022 contiene le disposizioni prorogate, ai sensi dell'art. 10 del D.L. medesimo, fino al 30 giugno 2022: qui è contenuto il richiamo alla "**sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio**"; non è invece prorogata la disposizione sul lavoro agile per i lavoratori riconosciuti "fragili". Pertanto, a partire dal 1 aprile 2022 e in attesa della regolamentazione del lavoro agile non emergenziale, il lavoro agile è sospeso per tutti i lavoratori, sempre salve le specifiche indicazioni organizzative eventualmente fornite dal Medico competente e salva la possibilità di seguire da remoto la formazione *elearning* prevista/autorizzata dal Ministero; in tale ultimo caso, gli interessati organizzeranno la giornata da remoto a seconda della durata dei corsi: corso più "aggiunta" di straordinario per il completamento del corso medesimo, qualora quest'ultimo sia di durata superiore all'orario ordinario giornaliero; oppure corso più fruizione di permesso orario per le ore mancanti al completamento dell'orario ordinario, qualora il corso abbia una durata inferiore all'orario di lavoro giornaliero.

10 - Congedi parentali

L'art. 17 del D.L. 221/2021 al comma 3 prevede che le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022.

11 - Lavoro agile in isolamento per contagio accertato da covid-19

Le linee guida 12 ottobre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevedono che non sia consentito individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso della certificazione verde covid-19.

Pertanto, il lavoratore in isolamento per essere risultato positivo al covid-19 e che intenda chiedere (in forma scritta) di effettuare lavoro agile per la durata dell'isolamento (*art. 4 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020*), dovrà concordare il programma di lavoro agile -sempre se vi sia attività da svolgere da remoto- con il proprio Capo Area, il quale farà pervenire con immediatezza al Dirigente amministrativo il predetto programma in forma scritta e l'esito del relativo monitoraggio al termine dell'isolamento.

Gli Addetti ai servizi di vigilanza e portierato collaboreranno a garantire il rispetto delle disposizioni impartite, anche reiterandone la segnalazione ai dipendenti, all'utenza ed ai fornitori.

Si comunichi al:-

- Presidente della Corte d'Appello ed al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna;
- Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al fine di una più ampia diffusione, anche mediante affissione;
- Sostituti Procuratori della Repubblica;

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

- Vice Procuratori Onorari;
- Direttore Amministrativo anche per l'inoltro al Personale Amministrativo;
- Magistrati, personale amministrativo, compresi gli addetti UPP
- Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria anche per l'inoltro al personale dipendente;
- alle RSU;
- Responsabile della Società fornitrice dei servizi di vigilanza armata e portierato.

Il Presidente del Tribunale
Rossella Talia



Il Procuratore della Repubblica
Maria Teresa Cameli



6.P.6 F2encas ↪ M.P.H